



# Città di Modica

Polizia Locale  
Ufficio Ordinanze

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE

SETTORE I - POLIZIA LOCALE

Ordinanza N. 385 P.L. del 12/08/2025

Prot. n. 41030 del 12.08.2025

**Oggetto:** Installazione paletti parapedonali in Via Cappellini – Provvedimenti alla mobilità.-  
Modifica ed Integrazione all'Ordinanza n. 200/PL del 29/05/2023.-

\*\*\*\*\*

## Il Comandante della - Polizia Locale - Settore I

**Vista** la richiesta di annullamento in autotutela dell'Ordinanza n. 200/PL del 29/05/2023 pervenuta via Pec. in data 30/07/2025, dallo studio legale Avvocato Giovanni Lucifora del Foro di Ragusa, legale rappresentante dell'interesse di una delle proprietà (unità abitativa dell'edificio interessato al provvedimento de quo), dove si motiva l'illegittimità dell'atto;

**Letto** il provvedimento n. 200/PL del 29/05/2023, adottato da questo Comando di Polizia Locale, aventi pari oggetto, dove nello specifico, nella parte motiva, si evidenzia il fine perseguito *"l'interesse collettivo a tutela dell'incolumità dei pedoni, c.d. utenti deboli della strada, e l'inibizione della sosta selvaggia, causa di intralcio alla circolazione stradale"*, principio generale dello svolgimento dell'attività della Pubblica Amministrazione cfr. art. 97 Cost. e Art. 1 L.241/90;

**Considerato** che, **"i paletti parapedonali"**, si configurano come segnaletica integrativa, installata per migliorare la viabilità nel tratto di strada interessato, a protezione di tutti gli utenti della strada, soprattutto di quelli c.d. **"deboli"** pedoni, individuati tra quelle tipologie di interventi atti a evitare fisicamente la sosta selvaggia addossata ai fabbricati, essendo realizzati con elementi strutturali "di qualunque materiale: ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica, purché essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini;

**Visto** il vigente C.d.S., in particolare l'art. 42 "Segnali Complementari" comma 2 *"Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli"*;

**Letto** l'art. 180, Regolamento di Attuazione del C.d.S. *"Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"*, relativo all'applicazione dell'art. 42:

1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.
2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.
3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.

4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorchè integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.

5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestingente. Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.

6. I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

**Preso atto** che, l'area in questione, si configura come banchina pedonale/marciapiede. Pur identificata al catasto nel F. 220 part.lla 763 sub 1 (bene comune non censibile a tutti i sub), risulta nella planimetria facente parte integrante della C.E. n. 411 del 02/10/2001, **area pubblica**, facente parte del corredo stradale;

**Constatato** da sopralluogo effettuato che l'area in questione, si qualifica come area destinata a marciapiede pubblico elemento pertinente alla strada (Via Cappellini).

**Concordato** con l'Ufficio Tecnico del Comune – Settore Manutenzione che:

- necessita realizzare nell'area de quo, già destinata al transito pedonale, un manufatto infrastrutturale a regola d'arte di marciapiede, con l'apposizione della relativa segnaletica orizzontale necessaria a norma del vigente C.d.S.;
- prevedere nel prossimo appalto delle manutenzioni stradali la realizzazione dell'opera in questione;

**Ritenuto** opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, nonché per la salvaguardia della pubblica incolumità, mantenere in atto lo status quo apportando alcune modifiche;

**Visto** gli artt. 5, comma 3°, e 7 del nuovo C.d.S. D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

**Visto** Il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

**Letta** la L. n. 241/1990 smi;

**Letto** il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008;

**Letto** il C.d.S.;

#### **ORDINA a modifica ed integrazione dell'Ordinanza n. 200/PL del 29/05/2023**

- 1) La rimozione immediata dei paletti dissuasori della sosta in quanto, pur rientrando nella omologazione prevista dal Ministero dei LL.PP., non sono ancorati stabilmente al suolo con tasselli in acciaio e presentano una flessibilità a molla nella parte inferiore tale da costituire un pericolo per l'incolumità degli utenti della strada.

**I dissuasori di sosta**, noti anche come paletti dissuasori, devono essere fissati al suolo in modo stabile e sicuro, spesso tramite ancoraggio a una base in cemento o un altro materiale solido, e devono essere installati nel rispetto delle normative locali e delle linee guida per la sicurezza stradale.

Il fissaggio deve essere robusto per evitare che i paletti vengano facilmente spostati o divelti, garantendo la loro funzione di dissuasione;

- 2) L'installazione temporanea dei paletti parapetonali dissuasori della sosta, nel rispetto delle norme vigenti suddette, fino a quando verrà realizzato dall'U.T.C., il marciapiede;
- 3) L'installazione dei paletti deve corrispondere all'intera lunghezza dell'area in questione, così come già disposto nel provvedimento richiamato (n.200/PL del 29/05/2023), in tutto il tratto compreso dal civico 22 al civico 22G di Via Cappellini;

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

- a) Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n.495, a cura e spese della ditta richiedente;
- b) I paletti parapetonali dissuasori della sosta devono essere omologati con la parte superiore evidenziata con adesivi/colorazioni fluorescenti al fine di essere ben visibili, installati ed ancorati con tasselli in acciaio per un perfetto e sicuro allineamento e maggior resistenza ad eventuali urti di mezzi;
- c) Venga garantita la circolazione stradale e pedonale durante l'esecuzione dei lavori, e assunte, tutte le precauzioni necessarie a tutela dell'incolumità pubblica;

**Ad ogni Buon fine si vuole ricordare:**

- a. l'art. 3 della Costituzione *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale... Sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali... E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli...."*
- b. l'art 1 c. 1 della legge 241/90 *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario."*

Dare atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportate a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;

Il Comando P. L. è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica;

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

La presente ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, all'ufficio Servizi, al Responsabile della Sezione Viabilità, Al Sindaco, al Commissariato di Modica, alla Compagnia dei Carabinieri di Modica, alla locale Stazione dei Carabinieri di Marina di Modica, alle parti soggetti privati interessati.

Dalla residenza municipale, li 12 Agosto 2025



Il Comandante Polizia Locale I Settore  
Dr. Pierluigi Cannizzaro

A handwritten signature in blue ink, written over the typed name of the commandant. The signature is stylized and appears to be "P. Cannizzaro".